

TI_GERICHTE 30.1999.79 vom 16. März 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-03-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.1999.79

FR: TI_GERICHTE 30.1999.79 du 16 mars 2000

IT: TI_GERICHTE 30.1999.79 del 16 marzo 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

seconda frase OAVS), bensì unicamente a partire dall'anno precedente il secondo periodo di contribuzione. I contributi sono quindi fissati in base al reddito sul quale sono dovuti. Secondo la prassi amministrativa lo scarto tra il primo e gli esercizi successivi è considerato particolarmente sensibile quando il reddito netto del primo esercizio contabile, convertito in guadagno annuo, si differenzia del 25%, in più o in meno, dal reddito medio dei due anni seguenti (aggiuntivi dei contributi AVS; DTF 115 V 176) e la differenza è sensibile anche in relazione all'importo dei contributi (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, n° 1282). Questa prassi fondata sulla giurisprudenza resa in relazione agli art. 25 cpv. 1 e 2 OAVS, è stata avallata dal TFA (DTF 120 V 161; Pratique VSI 1994 pag. 283; RCC 1981 pag. 489 consid. 3b; STFA inedita 9 aprile 1997 in re A.O.; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, N.14.79, pag. 301). Dal 1° gennaio 1995, l'art. 25 cpv. 4 è stato riformulato nel senso che l'estensione della procedura straordinaria rimane applicabile solo se il primo esercizio commerciale inizia il 1° gennaio di un anno pari o comincia in un anno dispari e termina in un anno pari (art. 25 cpv. 4 lett. a, b). 2.8. Nel caso che ci concerne l'art. 25 cpv. 4 OAVS può essere applicato visto che tra il primo anno commerciale (fr. 55'000) e i due susseguenti (fr. 30'000.-- di media) vi è uno scarto di oltre il 25% richiesto dalla giurisprudenza. Di conseguenza, il TCA può aderire alla proposta di giudizio formulata nella risposta di causa 17 maggio 1999. Ne consegue che il prossimo periodo ordinario slitta al 1998/99 per cui i redditi dal 1994 al 1996 corrispondono a quelli conseguiti nei rispettivi anni. Questo significa che per i contributi del 1994 la base di calcolo rimane un reddito aziendale di fr. 55'000.-- (tassazione 1995/96, anni di computo 1993/94), mentre per gli anni 1995 e 1996 il reddito di riferimento è di fr. 30'000.-- (tassazione 1997/98, anni di computo 1995 e 1996). In tal senso le decisioni del 7 aprile 1999 sono da modificare. 2.9. Per l'anno 1997 la Cassa ha affiliato _____ quale persona senza attività lucrativa, poiché in data 30 dicembre 1998 egli aveva dichiarato che in quell'anno non aveva esercitato attività alcuna, passando poi nel 1998 a salariato (cfr. doc. 3 allegato alla presa di posizione 13 marzo 2000 della Cassa in doc. XIII). Tuttavia, nella dichiarazione fiscale 1999/2000 (anni di computo 1997/98) _____ per il 1997 ha dichiarato un reddito aziendale di fr. 30'000.--, consistente in un'attività indipendente ridotta (cfr. scritto 2 marzo 2000 in doc. XI). In queste circostanze, dunque, l'affiliazione nella categoria degli indipendenti deve essere estesa anche per il 1997 e quindi gli atti sono trasmessi alla Cassa per la determinazione di

questi contributi. Ne consegue che la decisione 9 giugno 1999 è da annullare.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.